



REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
AUTONOME REGION TRENINO-SÜDTIROL
REGION AUTONÓMA TRENTIN-SÜDTIROL

Il Vice Presidente - Der Vize Präsident – L. Vizepräsident

Trento, 16 Ottobre 2020

Gentile Signore
Alex Marini
Consigliere regionale
Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle

Gentile Signore
Filippo Degasperi
Consigliere regionale
Gruppo consiliare Misto

e, p.c. Gentile Signore
Roberto Paccher
Presidente del Consiglio regionale

Gentile Signore
dott. Arno Kompatscher
Presidente Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

Oggetto: risposta interrogazione n. 30/XVI

In risposta all'interrogazione n. 30/XVI si comunica quanto segue:

Come è noto, la distinzione tra poteri dello Stato non consente alla Regione di intervenire in materia di assunzioni o di status dei magistrati, né di interferire in qualsiasi modo nell'attività giurisdizionale, anche se si tratta di giudici onorari.

Peraltro, nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol vige una peculiare disciplina, derivante dallo Statuto di autonomia che, all'articolo 94, affida al Presidente della Regione, in virtù di delega del Presidente della Repubblica, alcune funzioni relative al giudice conciliatore. Tali funzioni, a seguito della soppressione della figura del giudice conciliatore, sono state estese, con norma di attuazione, nonostante si trattasse di materia relativa all'ordinamento giudiziario, al giudice di pace.

La disciplina della nomina, decadenza, dispensa e dei provvedimenti sanzionatori era normata - sino all'entrata in vigore del d.lgs. 13.07.2017, n.116 - dall'articolo 40 della legge istitutiva dei giudici di pace, che prevedeva che tali atti fossero assunti dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta del Presidente della giunta regionale.



L'attività del presidente della Regione, nel caso di nomina di nuovi giudici, non ha alcun margine di discrezionalità, posto che la sua proposta non può discostarsi dalla graduatoria stilata dal Consiglio giudiziario all'esito di un concorso che può essere bandito soltanto dal Ministero della Giustizia su base nazionale.

In virtù di tali previsioni, in data 14 settembre 2004, sono state avanzate al Consiglio Superiore della Magistratura le proposte di ammissione al tirocinio per la nomina a giudice di pace relativamente alla provincia di Trento e di Bolzano.

Il Consiglio Superiore della Magistratura in data 28 luglio 2005 ha deliberato l'ammissione al tirocinio e a conclusione del medesimo la nomina dei giudici di pace per la provincia di Bolzano, condividendo solo relativamente alle sede del giudice di pace della provincia di Bolzano, le argomentazioni formulate dalla Regione circa l'inapplicabilità della sospensione della ammissione al tirocinio per la nomina a giudice di pace disposta, fino alla definizione delle nuove piante organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di pace in servizio, dal comma 6-ter dell'art. 1 del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 così come integrato dalla legge di conversione 12 novembre 2004, n. 271.

La definizione delle nuove piante organiche è stata poi rinviata a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 recante "Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148" che prevedeva originariamente la soppressione di n. 667 uffici del giudice di pace fatta salva la richiesta degli enti locali, anche consorziati tra di loro, di mantenere gli *"uffici del giudice di pace di cui è proposta la soppressione, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi"*.

Alla revisione della geografia giudiziaria, in particolare delle sedi dei giudici di pace, ha fatto poi seguito la riforma della magistratura onoraria di cui alla legge delega 28 aprile 2016, n. 57 e ai decreti legislativi attuativi 31 maggio 2016, n. 92 e 13 luglio 2017, n. 116.

La determinazione della dotazione organica dei giudici onorari di pace ha quindi subito un nuovo slittamento e, a seguito della suddetta riforma, solo al termine delle procedure di "assunzione" dei nuovi giudici onorari di pace che potranno, fra l'altro, essere assegnati all'ufficio del giudice di pace dopo aver svolto due anni di attività presso l'ufficio per il processo, si disporrà di nuovi magistrati per le sedi del giudice di pace.

Si fa presente che la procedura di assegnazione dei nuovi giudici onorari di pace (4 per l'Ufficio del giudice di pace di Trento e 3 per quello di Bolzano), iniziata nel 2017, è tuttora in corso, in quanto solo recentemente il Consiglio superiore della Magistratura ha deliberato l'ammissione al tirocinio degli aspiranti all'incarico di giudice onorario di pace.

Negli anni inoltre l'età massima dei giudici di pace già in servizio è stata gradualmente abbassata passando dai 75 anni, previsti originariamente nella legge istitutiva del giudice di pace, ai 68 attuali previsti nei decreti attuativi della riforma per i giudici di pace già in servizio e a 65 anni per i nuovi giudici ordinari di pace.

L'insieme delle circostanze citate in premessa che si sono susseguite nel tempo hanno causato una grave carenza di giudici di pace in Regione (attualmente ci sono 14 giudici, 6 in provincia di Trento e 8 in provincia di Bolzano).



Tale carenza può essere attualmente arginata solo mediante provvedimenti di applicazione o reggenza o supplenza disposti dall'Autorità giudiziaria competente in base alla normativa vigente o, come già avvenuto (e comunque nei casi possibili), mediante l'accoglimento della richiesta di trasferimento di giudici di pace provenienti da altre regioni.

L'Amministrazione regionale è a conoscenza della esiguità del numero dei giudici di pace in servizio e da anni e in più occasioni ha fatto presente ai referenti ministeriali e del Consiglio Superiore della Magistratura tale carenza.

La regione, peraltro, dà supporto agli uffici del giudice di pace fornendo personale di cancelleria, attrezzature, strumenti, arredi al fine di assicurare il funzionamento degli uffici. Interviene inoltre con proprie iniziative formative e di promozione dell'istituto del giudice di pace (es. pubblicazione della banca dati della giurisprudenza di pace) al fine di garantire all'utenza un servizio di qualità.

Per quanto riguarda invece l'organizzazione degli uffici del giudice di pace del Trentino-Alto Adige si fa presente la peculiarità dell'organizzazione amministrativa esistente presso gli Uffici del giudice di pace che, secondo quanto previsto - sulla base della legge istitutiva del giudice di pace n. 374/1991 - dalla vigente norma di attuazione ed in particolare dall'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, contempla quanto segue:

- *"Il personale amministrativo degli uffici del giudice di pace è inquadrato con legge regionale nei ruoli del personale della Regione, salva la dipendenza funzionale dal giudice di pace o dal coordinatore di cui all'art. 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374"* (comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267);
- *"La vigilanza e la sorveglianza sugli uffici del giudice di pace sono esercitate disgiuntamente dal presidente del tribunale ordinario e dalla Giunta provinciale"* (comma 3 dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267);
- *"Nella provincia di Bolzano le funzioni di coordinatore dell'ufficio del giudice di pace sono esercitate a bienni alterni da un giudice di lingua italiana e da un giudice di lingua tedesca, osservandosi il criterio indicato nell'art. 15, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374. Le funzioni di coordinatore sono esercitate per un biennio da un giudice di lingua ladina quando egli risulta il più anziano in applicazione del predetto criterio"* (comma 5 dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267).

Sulla base di tali presupposti legislativi è maturata la successiva normativa regionale (leggi regionali 2 maggio 1993, n. 9, 28 aprile 1995, n. 3, 20 novembre 1999, n. 8 e regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2006, n. 7/L e s.m.) che, unitamente alle disposizioni del contratto collettivo riguardante il personale dell'area non dirigenziale dd. 1 dicembre 2008 (art. 78) e alle relative deliberazioni attuative (1294/2002, 32/2006, 64/2009) - ha posto in essere il seguente sistema organizzativo:

- 1) gli Uffici del giudice di pace sono incardinati, sotto il profilo amministrativo, in una struttura di livello dirigenziale della Regione, la Ripartizione III - Minoranze linguistiche, integrazione europea e giudici di pace, che sovrintende ai 16 Uffici esistenti in Trentino-Alto Adige;
- 2) il giudice di pace svolge le funzioni di direttore dell'Ufficio del giudice di pace, quindi i compiti di gestione del personale amministrativo regionale e in relazione a tale funzione è prevista originariamente dall'art. 1 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 una indennità mensile lorda pari a lire 1 milione (euro 516,46), successivamente adeguata;



- 3) talune funzioni rientranti nelle competenze del giudice di pace quale direttore d'ufficio (esclusa l'irrogazione di sanzioni disciplinari minori e la valutazione di produttività) sono delegate da quest'ultimo a un cancelliere assegnato all'ufficio, che assume quindi un incarico di coordinamento e a cui - secondo il contratto collettivo vigente - viene attribuita una indennità mensile rapportata ai carichi di lavoro dell'ufficio.

Pertanto, in base a tale assetto organizzativo, tutti gli Uffici del giudice di pace della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol :

- sotto l'aspetto amministrativo, risultano essere uffici autonomi diretti dal giudice di pace coordinatore quale capo e direttore dell'ufficio;
- risultano imperniati dal punto di vista amministrativo, come indicato in precedenza, nella struttura dirigenziale regionale "Ripartizione III - Minoranze linguistiche, integrazione europea e giudici di pace";
- sono soggetti, per l'attività che attiene la funzione giurisdizionale, alla vigilanza del presidente del Tribunale ordinario.

L'Amministrazione regionale provvede a proprie spese alla fornitura delle attrezzature e dei servizi necessari per il funzionamento dei sedici Uffici del giudice di pace esistenti sul territorio.

Inoltre, in relazione all'applicazione dell'art. 3 comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 le spese sostenute dalla Regione per il mantenimento sul territorio di 13 uffici non circondariali, altrimenti destinati alla soppressione, nonché gli oneri relativi agli immobili messi a disposizione quali sedi degli Uffici del giudice di pace sono a carico del bilancio regionale.

Lo speciale sistema di organizzazione sopra delineato è tutt'ora vigente nonostante le nuove disposizioni, immediatamente precettive, contenute nella recente legge 28 aprile 2016, n. 57 di delega al governo per la riforma della magistratura onoraria, come pure il successivo decreto legislativo 116/2017, attribuiscono il pieno coordinamento degli Uffici del giudice di pace al presidente del Tribunale.

In virtù della disposizione di salvaguardia contenuta nell'art. 8 della legge suddetta, infatti, l'applicazione delle nuove norme è subordinata alla compatibilità con lo statuto e le relative norme di attuazione, mentre per l'armonizzazione della riforma della magistratura onoraria con le peculiarità dell'ordinamento regionale dovrà essere adottata una nuova norma di attuazione. Inoltre le disposizioni di cui al decreto legislativo 266/1992, prevedendo un termine di sei mesi per l'adeguamento della legislazione regionale alle norme dello Stato, permettono nel frattempo l'applicazione delle leggi regionali vigenti.

Tale assetto in cui il coordinamento del personale amministrativo è riservato al giudice di pace è stato anche "contestato" dal Consiglio Superiore della Magistratura che è sembrato propendere per il riconoscimento della norma di salvaguardia solo per gli uffici della provincia di Bolzano, dove sono presenti diverse etnie, ma non per quelli della provincia di Trento.

Con il Consiglio Superiore della Magistratura è stato comunque avviato un confronto, grazie all'intervento del presidente della Regione e degli uffici politici e amministrativi competenti, il cui esito non è ancora definito.



Nel frattempo l'amministrazione regionale ha sottoposto all'esame della Commissione dei Dodici lo schema della nuova norma di attuazione al fine di armonizzare le disposizioni statali di riforma della magistratura onoraria con l'ordinamento regionale. La Commissione ha approvato in data 6 luglio 2020 tale schema di norma di attuazione che pertanto ha iniziato l'iter legislativo previsto.

La nuova norma di attuazione tende a mantenere in capo al Presidente della Regione il potere di intervenire nei procedimenti relativi allo status di giudice onorario di pace con una propria proposta e a mantenere, dal punto di vista amministrativo, l'organizzazione preesistente.

Negli ultimi anni l'amministrazione regionale deve far fronte anche al turn over del personale amministrativo in particolare dei funzionari dell'area C e degli assistenti, la cui presenza è indispensabile e centrale anche nei piccoli uffici periferici per poter far fronte alle esigenze dell'utenza che si rivolge agli uffici del giudice di pace, oltre che per motivi giudiziari, anche per le pratiche relative alla dichiarazione di appartenenza a gruppo linguistico e per le asseverazioni di perizie e traduzioni.

Considerato inoltre le nuove competenze in arrivo secondo la riforma della magistratura onoraria ed in particolare l'ormai prossima competenza tavolare (ottobre 2021), è importante fornire agli uffici del giudice di pace la dotazione organica necessaria, sia di personale di magistratura, sia di personale amministrativo.

L'occasione è gradita per porgere i miei più cordiali saluti.

- dott. Maurizio Fugatti
[Firmato digitalmente]

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).